

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

DEL 29 settembre 2015

OGGETTO: **Modifica Regolamento TARI. Approvazione.** *2015*

L'anno Duemilaquindici

Addi Ventinove

Del mese di Settembre Alle ore 18,59 nella sala Consiliare Casa del Cittadino

a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 15.9.2015 n. 26657

si è riunito il Consiglio Comunale In seduta Pubblica

di Prima convocazione

Presiede la seduta il Sig. Giordano Gianluca

in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, **Ing. Cosimo Ferraioli**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 24 e assenti, sebbene invitati, n. = Come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Amarante Rita	SI	13	Lanzione Ivan	SI
2	Ariaudo Giuseppe	SI	14	Lato Eugenio	SI
3	D'Ambrosio Claudio	SI	15	Manzo Carla	SI
4	D'Ambrosio Giancarlo Palmiro	SI	16	Mainardi Antonio	SI
5	D'Aniello Maria	SI	17	Mauri Pasquale	SI
6	D'Antuono Luigi	SI	18	Mercurio Gaetano	SI
7	D'Auria Domenico	SI	19	Milo Alberto	SI
8	Falcone Roberto	SI	20	Pepe Maddalena	SI
9	Fattoruso Carmela	SI	21	Russo Annamaria	SI
10	Fasano Vincenzo	SI	22	Russo Virginia	SI
11	Ferrara Vincenzo	SI	23	Sorrentino Giacomo	SI
12	Giordano Gianluca	SI	24	Sorrentino Massimiliano	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri _____

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Padovano –Barba –D'Ambrosio G. –Avagnano – Russo

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00) il Segretario Generale **Dott. Domenico Gelormini**

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli interventi sono riportati integralmente nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali;

Ascoltato l'intervento del Presidente che illustra la proposta n. 54 del 10 settembre 2015, del Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Risorse riguardante la modifica del Regolamento TARI, allegata al presente atto;

Si dà atto che la discussione sull'argomento è riportata nella precedente deliberazione n. 39;

Vista la proposta di deliberazione n. 54 del 10 settembre 2015, del Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Risorse;

Dato atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio interessato sulla proposta di cui alla deliberazione 150/2015, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000;

Dato atto del parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso con nota in data 10 settembre 2015 n. 26137, parimenti allegato al presente atto;

Ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 25 – nessun assente – voti favorevoli 19 – voti contrari 6 (D'Ambrosio Giancarlo Palmiro – D'Auria -Mauri – Milo – Russo Annamaria –Sorrentino Giacomo);

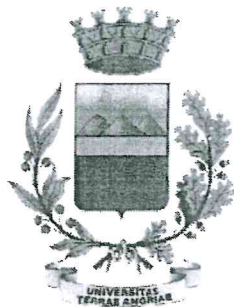
Ascoltata la proclamazione della votazione per l'immediata eseguibilità dall'esito unanime;

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 54 del 10 settembre 2015, allegata al presente atto a formarne parte integrante, e per l'effetto il Regolamento TARI nel testo rettificato allegato al presente atto;

Di demandare al Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Risorse l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti normative;

Di dare alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità.



2015

Comune di Angri
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI _____

Art. 1 - Oggetto _____

Art. 2 - Gestione e definizione dei rifiuti _____

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani _____

Art. 4 - Soggetto attivo _____

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI _____

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo _____

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria _____

Art. 7– Locali ed aree oggetto della tariffa _____

Art. 8 – Esclusioni dal tributo _____

TITOLO III - TARIFFE _____

Art. 9 – Categorie di utenza _____

Art. 10 - Scuole statali _____

Art. 11 - Tariffe _____

Art. 12 – Tributo giornaliero _____

Art. 13 - Tributo provinciale _____

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI _____

Art. 14 – Riduzioni del tributo _____

Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali _____

Art. 16 – Agevolazioni _____

Art. 17 – Agevolazioni per le imprese _____

Art. 18 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni _____

Art. 19 – Esenzioni _____

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO _____

Art. 20– Riscossione _____

Art. 21 – Dichiarazione _____

Art. 22– Rimborsi e compensazione _____

Art. 23 – Attività di controllo e sanzioni _____

Art. 24 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____

Art. 25– Riscossione coattiva _____

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI _____

Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento _____

Art. 27 – Clausola di adeguamento _____

ALLEGATO A --Sostanze assimilate ai rifiuti urbani- _____

ALLEGATO B – Classificazioni Superfici tassabili

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e definizione dei rifiuti

- 3) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 4) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 4 - Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7– Locali ed aree oggetto della tariffa

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3.
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Per i locali adibiti ad utenze domestiche, in cui viene svolta anche un'attività economica, il tributo è dovuto per l'intera superficie e distinto in base alle tariffe previste per ciascun tipo di utenza;
- 5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, se le superfici già

dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato esclusivamente il culto;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
 - j) le aree di produzione di rifiuto speciale non assimilabile al rifiuto urbano ed i magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente**

collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

(lettera aggiunta con deliberazione consiliare n. 44/2015)

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
- 3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- 6) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il

20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

- 7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 9 – Categorie di utenza

- 1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti.

Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui all'articolo 20. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti.

Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari ad uno. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato in aumento, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche accertamenti. Per i locali delle utenze domestiche prive di occupazione, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o

detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero di occupanti pari ad uno.

Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito, collegate ad una utenza che ha anche una unità abitativa, si applica solo la parte fissa della tariffa.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. Se condotte da soggetto diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

- 3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di **contribuenza** sono individuate nell'allegato B del presente regolamento.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

- 4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

(articolo così modificato dalla deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 29.9.2015)

Art. 10 - Scuole statali

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 11 - Tariffe

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, **sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al D.P.R 158/1999. La tariffa è composta:**

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferibili, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione..

3) La tariffa per le utenze domestiche è così determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1., Allegato 1, del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, al D.P.R. 158/1999.

4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4., Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente o dal Consiglio Comunale, **dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate..**

- 7) Il piano finanziario deve essere redatto e approvato secondo le normative vigenti e deve indicare anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 8) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 9) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 158/1999.
- 10) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

(articolo così modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 29.9.2015)

Art. 12 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

- 8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Riduzioni del tributo

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
- 2) Per le abitazioni con unico occupante si applica una riduzione della tassa pari al 33%.
- 3) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 33 per cento.
- 4) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 33 per cento.
- 5) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 33 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 6) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, in possesso di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, si applica una riduzione della tassa pari al 33 per cento.

Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta nella misura percentuale del 30%.
- 2) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a) allegare alla denuncia originaria o di variazione planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
 - b) idonea documentazione attestante lo smaltimento a proprie spese (copia contratto con ditta smaltitrice e copia fatture di pagamento).

Art. 16 – Agevolazioni

- 1) A favore delle utenze domestiche dotate di terreno pertinenziale, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del tributo del 30% **alla parte variabile della tariffa. (comma così modificato con deliberazione n. 44/2015).**
- 2) L'agevolazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, di apposita dichiarazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, corredata di idonea documentazione che provi l'acquisto o il possesso dell'apposito contenitore e di relazione sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo degli agronomi, ingegneri, geometri o architetti..

Art. 17 - Agevolazioni per le imprese

(articolo 17 – abrogato con deliberazione consiliare n. 44/2015)

Art. 18 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

- 1) Qualora si rendono applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate fino ad un massimo del 50% del tributo dovuto.

Art. 19 – Esenzioni

- 1) Sono totalmente esentati dalla TARI i locali:

- a) utilizzati da Chiese, Parrocchie, Confraternite, Congregazioni Religiose per l'esercizio del culto ed attività ad esso connesse nonché spazi adibiti ad attività conventuali (oratori, luoghi di formazione e preparazione dei fanciulli etc.), dunque con

esclusione dei luoghi utilizzati dai medesimi soggetti per attività diverse da quelle precedentemente specificate;

- b) adibiti ad utenza domestica, occupati o detenuti da soggetti titolari esclusivamente di pensione sociale erogata dall'INPS. Rimane l'obbligo, a carico del contribuente, di comunicare al Comune di non possedere altri redditi, mediante idonea documentazione;
 - c) utilizzate dalle O.N.L.U.S. indicate nell'articolo 10 del D.Lgs 460/97, per lo svolgimento delle attività istituzionali aventi finalità sociali non lucrative.
- 2) Le esenzioni, non hanno effetto retroattivo e decorrono dalla data di presentazione della Dichiarazione.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 20– Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.
- 3) La tassa è liquidata nel numero di rate deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504..
- 4) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

Art. 21 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 - 3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 - 4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
 - 5) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 - 6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
 - 7) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 22 – Rimborsi e compensazione

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.